

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

omissis

Art. 2

Principi e criteri ispiratori del Dipartimento

1. Obiettivi primari del Dipartimento sono la ricerca scientifica, la didattica, la formazione e il trasferimento di conoscenze.
2. Le attività di ricerca e di didattica sono inscindibili e sarà compito del Dipartimento favorire la stretta connessione tra le due attività, anche attraverso la collaborazione interdisciplinare, multidisciplinare e di gruppo e il collegamento con la società civile, le istituzioni, le imprese.
3. L'insegnamento e la ricerca, in tutte le loro declinazioni, sono volte alla costruzione di un sapere critico e di competenze professionali nella prospettiva del dialogo e dell'interazione fra culture, nel rispetto e nella garanzia dell'autonomia di professori e ricercatori e nel rispetto della loro libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
4. Il Dipartimento riconosce pari dignità e valore a tutte le discipline presenti al suo interno e ne valorizza la ricchezza scientifica e formativa; garantisce libertà e autonomia a professori e ricercatori nella scelta dei temi e della metodologia della ricerca e dell'insegnamento.
5. Il Dipartimento promuove la qualità dei risultati, la valorizzazione del merito, la condivisione dei saperi e l'internazionalizzazione.
6. In conformità ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzo delle dotazioni e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca, anche in relazione alle esigenze dei singoli settori disciplinari.
7. Il Dipartimento favorisce la collaborazione ed il coordinamento con gli altri Dipartimenti dell'Ateneo. Può, con altri Dipartimenti, stipulare convenzioni e istituire Scuole con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, sulla base di criteri di affinità disciplinare o comunanza di obiettivi.
8. Il Dipartimento si impegna a consolidare e incrementare l'internazionalizzazione dei suoi programmi scientifici e formativi. A tal fine promuove la mobilità e la collaborazione con organismi di ricerca e didattica esteri e internazionali, nella volontà di confrontarsi con le più qualificate istituzioni scientifiche e culturali internazionali.
9. A tal fine, il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico; si impegna a promuovere, pubblicare e diffondere i risultati conseguiti nelle ricerche; sostiene la mobilità dei professori e ricercatori –in entrata e in uscita- e i periodi di studio all'estero; si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative, con l'obiettivo di favorire l'accesso alle proprie attività -e ai programmi di ricerca e formazione- da parte di persone e istituzioni di ogni Paese.
10. Il Dipartimento favorisce la partecipazione degli studenti dei Corsi di Dottorato ad attività e gruppi di ricerca, e ne supporta la produzione scientifica.
11. Il Dipartimento promuove la crescita e la maturazione della qualificazione didattica dei professori e ricercatori, anche con riferimento all'utilizzazione di strumenti sussidiari e a tecniche di comunicazione innovativa.
12. Il Dipartimento riconosce e valorizza la professionalità del proprio personale tecnico-amministrativo in ruolo e non in ruolo, e ne promuove e favorisce l'aggiornamento e la crescita professionale.
13. Il Dipartimento adotta l'autovalutazione e la valutazione delle attività formative, didattiche e di ricerca come processo sistemico, teso a misurare il grado di vicinanza tra obiettivi strategici prestabiliti e risultati ottenuti, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture nonché l'adeguatezza dell'azione amministrativa.
14. Il Dipartimento si impegna a diffondere e far rispettare i principi contenuti nel Codice etico di Ateneo.
15. Il Dipartimento garantisce il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza e pari opportunità, dandone attuazione anche in ambito organizzativo mediante la promozione della rappresentanza di genere paritaria negli organi decisionali e elettivi. Si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la

sensibilità sulle questioni della parità e delle pari opportunità per tutti/e, al fine di stimolare una presa di coscienza condivisa tra le sue componenti.

16. Il Dipartimento si impegna a favorire la costruzione e diffusione di culture e pratiche della legalità costituzionale e della sostenibilità.

omissis

Art. 13

Commissione didattica paritetica docenti-studenti

1. Ove il Dipartimento decida di non costituire strutture di raccordo (Scuole) ai fini della gestione dei Corsi di Studio, è istituita la Commissione didattica paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento che la presiede, da tre professori o ricercatori e da quattro studenti. La componente professori e ricercatori, da eleggere fra una rosa di candidati proposti dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta alla medesima componente, è eletta nella stessa seduta dai professori e dai ricercatori costituiti in collegio unico. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori e i ricercatori che non siano in grado di garantire almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori ed i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori ed i ricercatori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. L'inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
La Commissione dura in carica due anni. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti subentra, per la residua durata del mandato, il candidato che in successione ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la lista sia esaurita, si procede a nuove elezioni, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza, con le medesime procedure sopra indicate. Il componente che non partecipi a più di tre adunanze consecutive della Commissione senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.
3. La componente studentesca è eletta a seguito di procedura indetta dal Direttore del Dipartimento; l'elettorato attivo e passivo è costituito dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con minore anzianità anagrafica. Nel caso in cui i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento siano in numero di quattro, questi saranno direttamente nominati membri della Commissione didattica paritetica docenti-studenti.
4. Non possono far parte della Commissione didattica paritetica docenti-studenti i componenti della Commissione Didattica di cui al successivo art. 17.
5. La Commissione
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei ricercatori e dei professori;
 - b) individua di concerto con il Presidio di Qualità del Dipartimento gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - d) svolge ogni altra competenza attribuita dalle disposizioni vigenti e dai regolamenti universitari.
6. La Commissione si riunisce, a seguito di convocazione del suo Presidente, almeno due volte per ciascun anno accademico, alla fine dei due semestri e comunque tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità, o almeno quattro componenti ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente. La convocazione per le riunioni ordinarie deve essere inviata almeno dieci giorni prima. In caso, invece, di riunione straordinaria la convocazione può avvenire in via telefonica seguita da *e-mail* almeno ventiquattro

ore prima della riunione. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Alle riunioni della Commissione partecipa a titolo consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile del Settore Didattica.

Art. 14

Presidio di Qualità del Dipartimento

1. Il Dipartimento, al fine di garantire il miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi, promuove e adotta un sistema di assicurazione e autovalutazione/valutazione interna della qualità della didattica e della ricerca in coerenza con gli standard di riferimento europei e nazionali e con gli indirizzi e le linee guida definite dall'Ateneo.
2. Per promuovere la cultura della valutazione, organizzare e verificare l'aggiornamento delle informazioni, assicurare lo svolgimento delle procedure atte a garantire l'assicurazione interna della qualità per le attività didattiche e di ricerca, seguire i flussi informativi da e verso il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione didattica paritetica docenti-studenti di Dipartimento, nonché per supportare e valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento, il Dipartimento istituisce il Presidio della Qualità del Dipartimento (PQD).
3. Il PQD, utilizzando metodologie, indicatori e criteri definiti sia autonomamente che in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo e con il Nucleo di Valutazione, sviluppa piani di azione per il monitoraggio del raggiungimento di specifici obiettivi, valutando i processi e i risultati conseguiti dai Corsi di studio e dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche.
4. Il PQD è composto da un Presidente scelto tra i professori del Dipartimento con competenze nel campo dei processi valutativi, da due professori e/o ricercatori del Dipartimento e da due tecnici-amministrativi del Dipartimento.
5. I componenti del PQD sono nominati dal Direttore del Dipartimento, durano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.
6. Il PQD redige una relazione annuale delle attività di valutazione/autovalutazione contenente le principali criticità emerse nell'anno accademico precedente e le proposte di azioni correttive per l'anno successivo. La relazione è trasmessa al Consiglio di Dipartimento entro settembre di ogni anno. Le attività di autovalutazione e la relazione annuale del PQD sono rese pubbliche sul sito web istituzionale del Dipartimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di *privacy*.

omissis

Art. 16

Commissione Ricerca

1. Presso il Dipartimento opera in modo permanente la Commissione Ricerca. Essa propone al Consiglio -e istruisce annualmente- le linee programmatiche della ricerca. La Commissione opera in coordinamento con le altre Commissioni del Dipartimento, agevola lo scambio tra i gruppi di ricerca e la formulazione di progetti interdisciplinari, prevede regolari attività di coordinamento con i Laboratori di ricerca dipartimentali e i Centri di ricerca interdipartimentali, e favorisce la circolazione delle informazioni sulle attività svolte anche all'esterno dell'Ateneo.
2. La Commissione Ricerca è composta dai rappresentanti delle Aree CUN presenti in Dipartimento, individuati da parte di ciascuna Area in numero comunque non inferiore a 1 e non superiore a due. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i professori e ricercatori del Dipartimento. Sono componenti di diritto: il Delegato alla ricerca, il Delegato all'internazionalizzazione e il Delegato all'Orientamento; il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca attivo presso il Dipartimento se afferente al Dipartimento; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e un rappresentante dei dottorandi in Consiglio di Dipartimento designati ognuno dalle rispettive componenti.
3. Al Delegato alla Ricerca è attribuito il ruolo di Coordinatore. La Commissione è supportata dal Responsabile del Settore Ricerca nonché dagli Uffici preposti nella raccolta di dati, nella promozione delle attività, nel reperire informazioni relative ai vari finanziamenti e nella progettazione.

4. La Commissione rimane in carica per tre anni. Fa eccezione il rappresentante degli assegnisti che resta in carica un anno, e quello dei dottorandi che resta in carica per due anni.
5. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone al Consiglio, e istruisce annualmente, le linee programmatiche della ricerca;
 - b) predispone il piano triennale complessivo della ricerca del Dipartimento e fissa gli obiettivi strategici operativi, anche attraverso l'individuazione di indicatori utili per monitorare il funzionamento del Dipartimento, la rilevanza e la qualità della sua produzione scientifica, la capacità di internazionalizzazione e attrazione di risorse finanziarie;
 - c) monitora le performances della ricerca, in linea con le indicazioni fissate dal MIUR, e ai fini del miglioramento della competitività scientifica della struttura a livello nazionale e internazionale;
 - d) predispone una relazione annuale contenente gli orientamenti e le prospettive dei processi di valutazione, anche attraverso il monitoraggio dei sistemi valutativi nazionali e la predisposizione di linee guida;
 - e) monitora e diffonde le opportunità di finanziamento della ricerca, in collaborazione con i relativi uffici;
 - f) formula proposte motivate in ordine all'attivazione di Laboratori, elabora criteri per la ripartizione degli assegni e dei fondi di ricerca;
 - g) gestisce e monitora gli accordi di collaborazione scientifica per ricerche congiunte con Università, enti pubblici e privati, fondazioni o associazioni italiane e straniere;
 - h) predispone, con cadenza annuale, un rapporto di autovalutazione della ricerca;
 - i) esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegate dal Consiglio del Dipartimento.
6. Al fine di diffondere le attività di ricerca del Dipartimento nell'Ateneo, negli Atenei italiani e stranieri e sul territorio, la Commissione organizza la Conferenza annuale della Ricerca, durante la quale vengono presentate le attività in corso e quelle già ultimate.
7. La Commissione può istituire sottocommissioni *ad hoc*, alle quali partecipano anche afferenti al Dipartimento esterni alla Commissione Ricerca, per affrontare questioni che richiedano un significativo approfondimento o specifiche competenze, e con particolare riferimento all'internazionalizzazione. I componenti delle sottocommissioni sono invitati a partecipare alle riunioni della Commissione Ricerca dedicate ai temi da loro trattati. La Commissione Ricerca può decidere di riunirsi in formazione allargata ogni qualvolta lo ritenga utile.

Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17

Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica opera in modo permanente, con il compito di monitorare e predisporre strumenti e metodi per il costante miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e formative. La Commissione Didattica è struttura di raccordo dei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento. Il suo obiettivo è quello di favorire l'innalzamento della qualità della didattica e la sua razionalizzazione. A tal fine, la Commissione Didattica:
 - a) si esprime sull'offerta formativa dei Corsi di Studio individuando i criteri per la razionalizzazione e la sostenibilità della didattica;
 - b) supporta, di concerto con il Presidio di Qualità del Dipartimento, il Direttore nella sua attività di vigilanza su buon andamento, efficacia ed efficienza dell'attività didattica;
 - c) elabora metodologie volte al miglioramento della qualità e del grado di attrattività della didattica offerta;
 - d) riceve e discute la relazione annuale della Commissione didattica paritetica docenti-studenti. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione Didattica può predisporre l'elaborazione di propri indicatori di valutazione della qualità e dell'efficacia della didattica anche sulla base di questionari o interviste agli studenti;
 - e) elabora strategie volte a migliorare attività e servizi di orientamento, accoglienza e supporto, in particolare per gli studenti del primo anno;
 - f) predispone i criteri e le forme di svolgimento dell'attività didattica integrativa;
 - g) svolge ogni altro compito a essa attribuito dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Commissione è composta dal Delegato alla Didattica, dal Delegato all'Orientamento, dal Delegato all'Internazionalizzazione, dai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio (o da un loro delegato), dal Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca attivato presso il Dipartimento, da un rappresentante della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche. Ne fa parte, altresì, un rappresentante per ogni Corso di Studio designato dal Consiglio di Corso di Studio di riferimento (referente per didattica, orientamento e mobilità studentesca).
3. Al Delegato alla Didattica è attribuito il ruolo di Coordinatore. La Commissione è supportata dal Responsabile del Settore Didattica.

La Commissione può istituire sottocommissioni *ad hoc*, alle quali partecipano anche afferenti al Dipartimento esterni alla Commissione Didattica, per affrontare questioni che richiedano un significativo approfondimento o specifiche competenze. I componenti delle sottocommissioni sono invitati a partecipare alle riunioni della Commissione Didattica dedicate ai temi da loro trattati. La Commissione Didattica può decidere di riunirsi in formazione allargata ogni qualvolta lo ritenga utile.

Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18

Commissione Internazionalizzazione

1. La Commissione è composta dal Delegato all'Internazionalizzazione che svolge il ruolo di Coordinatore, da un referente per ogni Corso di Studio e da due referenti del personale tecnico-amministrativo, uno per la didattica e uno per la ricerca, designati dai Responsabili dei rispettivi Settori.

Le riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
2. La Commissione
 - a) svolge il ruolo di supporto alla promozione dell'internazionalizzazione, e promuove accordi di cooperazione e partenariati internazionali, in accordo con le Commissioni Ricerca e Didattica;
 - b) svolge il ruolo di collegamento con i competenti uffici di Ateneo;
 - c) istruisce le pratiche studenti relative alla mobilità.